



1D 16272  
Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1421/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Liquidazione n. 374 Atto n. 860 del 2018  
Impegno assunto Cap. 131/R Bil. 2018  
Provvedimento EXIMP 3084/12-287/13  
Messina 12-11-18 Il Funzionario B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 860 /DA del 06 NOV. 2018

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 24 del 07/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Ratti Gioacchino/Cas. - Tribunale di Messina.

#### Premesso:

**Che** è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Ratti Gioacchino dinanzi al Tribunale di Messina;

**Che** con decreto dirigenziale n° 1018 del 28/06/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegni n° 3084/12 reimp. al n.969/18 e n. 287/13 reimp. al n.1028/18 per € 1.250,00, per l'importo complessivo di € 2.500,00;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1941/13 del 23/04/2013;

**Considerato** che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 24 del 07/05/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Ratti Gioacchino dinanzi al Tribunale di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 24 del 07/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**  
Progressivo di invio: **C000000NWH**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **0114407589**

*Fatt. n° 0024/R- / 2018  
del 07/05 / 2018  
€ 150.000,00  
IVA*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**  
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**  
Nome: **Carmelo**  
Cognome: **Matafu'**  
Titolo: **Avvocato**  
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**  
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**  
Numero iscrizione all'Albo: **946**  
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*Art. 1013 del  
27/6/2012  
Ch. 131 inf. n° 3086/2017  
re. inf. 166/2018  
€ 1250,00*

*Ch. 131 inf. n° 287/13  
re. inf. 1018/2018  
Ch. 131 € 1250,00*

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**  
Numero civico: **146**  
CAP: **98123**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090694001**  
Fax: **090691648**  
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**  
Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

## Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)  
Numero documento: **0024/FE/2018**  
Importo totale documento: **2500.00**  
Causale: **Prat.2012/0145 Consorzio Autostrade Siciliane/Ratti  
Gioacchino-Contratto a termine-abuso-risarcimento-Tribunale  
Lavoro Messina-D'Uva-RG.4921/2010-Dec.1018DA del 28/06/12-  
Sent.1941/2013.**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **394.07**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **78.81**  
Imponibile previdenziale: **1970.37**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura



**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**  
Valore unitario: **1970.37**  
Valore totale: **1970.37**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2049.18**  
Totale imposta: **450.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1655.11**  
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**  
Codice IBAN: **IT6710301916502000000110388**  
Codice ABI: **03019**  
Codice CAB: **16502**  
Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Copia per uso interno amministrativo

TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1864/2013 Cont. Lav.  
N. 4821/2012  
N. 12310/2013 Ordon

23 APR. 2013

Il Giudice del lavoro dott. SSA D' UVA , alla pubblica udienza svolta in data 23 aprile 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia vertente tra

RATTI GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall'avv. Sciammetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gemelli sito in Messina Via del Vespro n. 57

**RICORRENTE**

**contro**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappr. pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. C. Matafù ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Messina viale San Martino n. 146

Oggetto: differenze contrattuali

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 2 luglio 2010 06 il ricorrente nominato in epigrafe, premesso di avere prestato attività lavorativa quale ATE con contratto a tempo determinato per periodi che specificamente indicava per il Consorzio per le Autostrade Siciliane lamentava che per tali periodi lavorativi non aveva percepito la 14<sup>a</sup> mensilità né l'indennità sostitutiva della polizza sanitaria e neanche le somme spettanti al titolo di "una tantum" relativa al premio produttività e al rinnovo contrattuale così come previsti dalle disposizioni contrattuali applicabili, la condanna di controparte al pagamento degli emolumenti spettanti, con vittoria di spese.

Il consorzio, costituendosi, contestava l'applicabilità del CCNL indicato in ricorso insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

All'udienza odierna, in esito la discussione orale, la causa viene decisa con il rigetto della



domanda.

La controversia può essere decisa sulla base delle argomentazioni di cui alle sentenze nn. 503/ 2003 e 507 / 2013 di questo tribunale.

" Assume valore dirimente ai fini della decisione l'individuazione della normativa collettiva applicabile all'ipotesi di specie.

Il Cas è un ente pubblico non economico regionale ( v. Corte cost 28 aprile 1992 n. 197 e Corte Cost 21 luglio 2011 e 226) che, pertanto, resta soggetto, anche per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, all'art. 1 della L r. n. 10 del 15 maggio 2000 ai sensi del quale : *<Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e 'o controllo della Regione, ..... 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modifiche >* e quindi oggi il Dlg n. 165/01 con le modifiche nel frattempo intervenute.

L'art. 24 della medesima legge prevede che : *<La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.*

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto, unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti>.

Nonostante tali disposizioni il CAS ha pacificamente applicato ai rapporti di lavoro, con i propri dipendenti non la contrattazione collettiva regionale prevista per il personale non dirigente e, quindi, anche per il ricorrente - dall'art 24 sopra citato, ma la

*R*



contrattazione collettiva rinvenibile nel fascicolo di parte attorea, contrattazione intercorsa fra società private gerenti strade ed autostrade e recepita dal CAS

Ciò posto, si tratta di stabilire se l'adozione di una contrattazione diversa da quella prevista dall'art. 24 l. r. n° 10/2000 comporta la violazione di una norma imperativa di legge e, quindi, ne determina la nullità. Al predetto quesito non può che darsi risposta positiva posto che il menzionato art. 24 riveste indubbiamente carattere imperativo poiché, come ha già rilevato dal Tribunale di Termini Imprese in un precedente pienamente condiviso da questo decidente, *< individua il modello operativo e contrattuale ritenuto più idoneo a garantire efficienza e buon andamento della P.A., quindi a curare un interesse pubblico di livello costituzionale cui non può derogare l'eventuale volontà negoziale contraria di singoli enti, tanto più che "deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva" (Cass Sez lav 25/2/2011 n. 4653; negli stessi sensi Cass Sez Lav 31.1.2011 n. 2187). Se il legislatore (regionale) ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell'ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, vuol dire che nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso il contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione e provenienza >* (sent Trib. Termini Imprese n. 1149/2012).

Ne consegue che fondandosi le domande sull'applicazione di previsioni contrattuali collettive, invero, inoperanti nella presente fattispecie stante la nullità delle delibere del CAS che ne hanno disposto l'estensione al proprio personale, il ricorso proposto va disatteso. Né vale invocare al riguardo il brocardo *< jura novit curia >* in quanto l'individuazione del contratto utilizzabile non attiene alla qualificazione giuridica della domanda ma alle allegazioni delle parti, come tali sottratte ad un intervento manipolativo del giudice.

Non rileva, pertanto, andare a verificare se il CAS abbia esattamente adempiuto le obbligazioni retributive su di esso, comunque, gravanti atteso che tale aspetto sfugge alle allegazioni di parte cui il decidente è vincolato ai sensi dell'art. 155 c.p.c. avendo i ricorrenti invocato norme collettive inefficaci nei confronti del personale del CAS.

A conclusioni diverso non può, infine, condurre il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana emesso nell'adunanza del 12 dicembre 2012 poiché esso ribadisce, conformemente ad un precedente parere espresso nel settembre 2010, il carattere doveroso dell'applicazione del CCRL ai dipendenti del Consorzio limitandosi semplicemente ad evidenziare che il

*ER*

transito del regime contrattuale debba essere assoggettato ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'ente, all'approvazione della Giunta Regionale e, dunque, ad indicare l'iter procedurale da seguire per il ripristino della legalità.

Poiché è stato lo stesso ente convenuto, a prevedere illegittimamente che i rapporti di lavoro con il proprio personale fossero disciplinati dalla contrattazione collettiva oggi inutilmente invocata dai ricorrenti e poiché, dunque, è stato lo stesso CAS a dare indirettamente origine al contenzioso si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese. "

P.Q.M.

sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ratti Gioacchino con ricorso depositato il 2 luglio 2010 contro il Consorzio Autostrade Siciliane così provvede:

a) rigetta la domanda e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Messina 23 aprile 2013

il giudice unico del lavoro

G.D'UVA





Scia (CY/05/18)

Fal. 0024/FE 2018



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

Messina **DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO**

Prot. n. 1046 /DA

Messina, 28 GIU. 2012

**Oggetto:** Tribunale di Messina sez. lavoro - **Ratti Gioacchino** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1018 /DA/12**

**Premesso**

(1) **che Ratti Gioacchino**, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n.4921/2010 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

**Ritenuto**

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

**che:**

(2) Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa  
**d e c r e t a**

**Art. 1 - resistere** al ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n. 4921/2010 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

**Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

**Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € 2.500,00, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

**Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc.), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

**Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato ove maggiori del superiore impegno.

**Il Dirigente  
Ingegnere Mario Pizzino**

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.37111 - Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail [cas@autostradesiciliane.it](mailto:cas@autostradesiciliane.it)

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. 091.6259329 - Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) e-mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

10-7-2012